

REGIONE PIEMONTE BU16S1 17/04/2025

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Deliberazione 20 febbraio 2025, n. 49**

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI COMUNI DI  
CANOSIO, DRUOGNO, OSTANA, ALPETTE, E POMARETTO  
PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973  
E RELATIVA A "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA".  
RIESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 16  
GENNAIO 1973, N. 4. (SS/NL)**

Documento allegato

**Delibera n. 49/2025 - Cl. 2.7**

**Oggetto** PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI COMUNI DI CANOSIO, DRUOGNO, OSTANA, ALPETTE, E POMARETTO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973 E RELATIVA A "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA". RIESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4. (SS/NL)

*Seduta n. 8*

L'anno 2025, il giorno 20 febbraio alle ore 13.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

**Sono presenti:** il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, il Consigliere Segretario CASTELLO.

**Non sono presenti:** i Consiglieri Segretari CAROSSO, CERA.

*A relazione del Vice Presidente GRAGLIA*

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI COMUNI DI CANOSIO, DRUOGNO, OSTANA, ALPETTE, E POMARETTO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4/1973 E RELATIVA A "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA". RIESAME DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1973, N. 4. (SS/NL)

Premesso che in data 29 maggio 2013 era stata depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, una proposta di legge regionale di iniziativa di iniziativa dei Comuni di Canosio, Druogno, Ostana, Alpette, e Pomaretto relativa a "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta";

Visto l'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, che prevede che, in caso di rinnovazione del Consiglio regionale, le proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali il cui esame non è stato completato al termine della precedente legislatura sono automaticamente sospese, indipendentemente dallo stadio di esame al quale erano pervenute, e devono essere riesaminate dall'Ufficio di Presidenza del nuovo Consiglio regionale per verificarne nuovamente la ricevibilità e l'ammissibilità;

Dato atto che in data 22 luglio 2024 si è insediato il Consiglio regionale della XII legislatura, che la proposta di legge in oggetto non è stata esaminata nella legislatura precedente e che, pertanto, l'Ufficio di Presidenza deve nuovamente valutarne la ricevibilità e ammissibilità ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/1973;

Visto l'articolo 8, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, che prevede che gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 siano tenuti a sentire il parere della Commissione di Garanzia;

Considerato che, in data 15 gennaio 2025 (prot. n. 933), il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Canosio, Druogno, Ostana, Alpette, e Pomaretto alla Commissione di Garanzia con la richiesta di parere;

Preso atto che la Commissione di Garanzia in data 13 febbraio 2025 ha deliberato il parere n. 3/2025 (**allegato** alla presente deliberazione), con cui ha ritenuto ricevibile e ammissibile la proposta di legge, trasmesso con nota prot. n. 3727/2025;


Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 23 luglio 2013, in merito alla ricevibilità della proposta di legge;

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

## D E L I B E R A

1. di acquisire agli atti il parere n. 3/2025 della Commissione di Garanzia, **allegato** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare ricevibile e ammissibile la proposta di legge regionale di iniziativa di iniziativa dei Comuni di Comuni di Canosio, Druogno, Ostana, Alpette, e Pomaretto relativa a “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta” per i motivi espressi nel citato parere della Commissione di Garanzia.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Commissione di garanzia  
(artt. 91 e 92 dello Statuto)

Presidente Anna Mastromarino  
Componenti Marco Bellion  
Antonio Caputo  
Laura Caramello  
Riccardo de Caria  
Monica Odello  
Deodato Scanderebech

PARERE n. 3/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 13 febbraio 2025, presenti i commissari Anna Mastromarino (Presidente), Marco Bellion, Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello e Deodato Scanderebech, sentito il relatore Riccardo de Caria, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con nota del 15.1.2025 (prot. n. 933), ha richiesto il parere di questa Commissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, sulla proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Alpette, Canosio, Druogno, Ostana e Pomaretto *"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta"*, presentata il 29 maggio 2013 (IX legislatura).

Tale proposta di legge, già n. 356/IX, 107/X e 78/XI, fu dichiarata ricevibile e ammissibile da questa Commissione (nonché, successivamente, dall'Ufficio di Presidenza) già in tre diverse occasioni: dapprima con il parere n. 1/2013 del 19 luglio 2013, e poi con i pareri n. 4/2015 del 26 gennaio 2015 e da ultimo n. 3/2020 dell'8 gennaio 2020, che avevano confermato l'originario parere n. 1/2013.

2. In tale parere, la Commissione di garanzia aveva esaminato la proposta di legge in esame valutandola conforme all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973, non avendo essa ad oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione.

Era stato inoltre valutato il rispetto degli altri limiti discendenti dalle fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa degli enti locali di cui all'articolo 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto: la proposta di legge aveva ad oggetto materia di competenza regionale ai sensi dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione (*"Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali"*), e risultava conforme alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, dello Statuto (*"Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato"*).

omissis

3. Così come già in occasione dei pareri n. 4/2015 e 3/2020, questa Commissione è ora nuovamente chiamata a pronunciarsi in merito alla ricevibilità e ammissibilità della proposta di legge in esame ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4.

Dall'espressione del precedente parere, non appaiono essere intervenute novità di qualsivoglia natura con riferimento alla ricevibilità, non constando agli atti il ritiro della proposta da parte di nessuno dei Comuni proponenti; pertanto, la Commissione di garanzia ritiene di confermare *de plano* il giudizio positivo in merito a tale requisito già espresso nei precedenti pareri sopra ricordati. Viceversa, con riferimento al profilo dell'ammissibilità, occorre dar conto del fatto che, successivamente alla pubblicazione dell'ultimo parere, il n. 3/2020, è stata approvata la legge regionale n. 12 della 19 luglio 2023, "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale". Occorre pertanto valutare se perdurino le condizioni per la riconferma delle precedenti valutazioni di ammissibilità.

A questo proposito, la Commissione ravvisa l'identità della materia trattata tra la proposta in esame e la legge 12/23, fin dai rispettivi titoli, quasi coincidenti. Tuttavia, appare divergere in maniera sostanziale il contenuto dei rispettivi articolati normativi, non potendosi quindi ritenere che la legge 12/23 abbia recepito quanto contenuto nella proposta di legge in esame. Valgano per tutte le considerazioni per cui la legge 12/23 prevede una componente maggioritaria, non prevista dalla proposta dei Comuni di Alpette, Canosio, Druogno, Ostana e Pomaretto, ed è altresì diversa la disciplina della soglia di sbarramento.

Non risulta pertanto venuto meno l'interesse alla proposta da parte dei comuni proponenti, con la conseguenza che rimane attuale l'esigenza di esprimere una valutazione in merito all'ammissibilità. A tal fine, la Commissione richiama integralmente e conferma l'analisi puntuale formulata in occasione del parere n. 1/2013.

4. La Commissione ritiene pertanto ricevibile e ammissibile la proposta di legge di iniziativa dei Comuni di Alpette, Canosio, Druogno, Ostana e Pomaretto "*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta*".

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 13 febbraio 2025.

Anna Mastromarino (Presidente)  
Firmato in originale

Riccardo de Caria (Estensore)  
Firmato in originale